

Firmato
digitalmente

REG.PROV.COLL.
REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Bari, via Melo n. 97;

per l'annullamento

- del decreto n. [REDACTED], notificato in data [REDACTED], emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, nella parte in cui ha giudicato l'infermità [REDACTED]

del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per

le cause di servizio n. [REDACTED], reso nell'adunanza n. [REDACTED], nella parte in cui ha giudicato l'infermità "[REDACTED]" non dipendente da causa di servizio;

- del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. [REDACTED], reso nell'adunanza n. [REDACTED]

- del verbale modello [REDACTED] con il quale la C.M.O. di Bari ha giudicato l'infermità [REDACTED]

- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno [REDACTED] il Cons. Rita Tricarico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il NORM – Compagnia Carabinieri di Modugno (BA) al momento della proposizione del ricorso, espone di aver prestato servizio nel corso della sua carriera militare:

- dal [REDACTED] presso il Monte Limbara (SS) nei pressi un ripetitore "Rai tv";

- dall' [REDACTED] presso il N.O.R. CC di Bari San Paolo (Polo Industriale di Bari);

- dal [REDACTED] presso il N.O.R.M CC di Modugno (Polo Industriale di Modugno - Bari);

[REDACTED]
- dal [REDACTED] presso la 2^a Brigata Mobile di Livorno – Base CISAM - Reparto Tecnico Operativo Divisione Difesa.

Evidenzia poi di aver partecipato alla missione internazionale di pace in Kosovo presso la base di Pristina dal [REDACTED] rimarcando la sua ripetuta esposizione a sostanze potenzialmente dannose in grado, a suo dire, di determinare l'insorgere della malattia sofferta e rilevando altresì di essere stato sottoposto ad una multipla somministrazione vaccinale, in un arco temporale brevissimo, senza il rispetto dei Protocolli Vaccinali che impongono che i vaccini vadano effettuati almeno sei mesi prima dell'invio in missione all'estero, con conseguente abbassamento delle difese immunitarie.

1.1. Quindi agli inizi del mese di maggio dell'anno [REDACTED] gli è stata diagnosticata una [REDACTED], per cui lo stesso in data [REDACTED] ha inoltrato alla propria Amministrazione istanze volte al riconoscimento della causa di servizio ed al conseguimento dell'equo indennizzo in ordine alla predetta infermità.

In data [REDACTED] ha proposto ulteriore istanza di riconoscimento della causa di servizio e di ottenimento dell'equo indennizzo per la patologia [REDACTED].

[REDACTED]
1.2. Mediante verbale modello [REDACTED] la C.M.O. di Bari ha giudicato l'infermità [REDACTED]

[REDACTED]
mieloide in trattamento, non stabilizzata”.

1.3. Nell'adunanza n. [REDACTED] il Comitato di Verifica per le cause di servizio, pronunciandosi in relazione alla domanda di causa di servizio e di equo indennizzo inoltrata dal ricorrente, mediante parere n. [REDACTED] ha giudicato l'infermità “[REDACTED] non dipendente da causa di servizio.

Ha invece riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia [REDACTED] [REDACTED], in quanto “la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in

assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave”.

1.4. Successivamente, con parere n. [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED] del [REDACTED], il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio ha rettificato il precedente parere precisando la sola infermità in [REDACTED]

1.5. Infine il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, con decreto [REDACTED] notificato in data [REDACTED] 7, ha giudicato l'infermità [REDACTED] "trattamento" non dipendente da causa di servizio.

2. Avverso il provvedimento appena richiamato, i due citati pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio ed il menzionato parere della Commissione medico-ospedaliera è stato proposto il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura:

Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d'istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato.

Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.

2.1. I provvedimenti impugnati risulterebbero manifestamente viziati da eccesso di potere per carenza e/o genericità della motivazione, la quale sarebbe apodittica, considerando la patologia sofferta dal ricorrente come riconducibile a *"fattori genetici ed al progredire dell'età"*, quindi non a fattori esterni, così omettendo di considerare tutti i fattori di rischio connessi al servizio espletato dal ricorrente che avrebbero contribuito alla sua insorgenza.

Sottolinea il ricorrente di essere stato impiegato in missione, per ben otto mesi, in

territorio kosovaro, quindi in area in cui è stato fatto largo uso di proietti all'uranio impoverito e l'inquinamento atmosferico, bellico, ambientale ed alimentare sarebbe riconosciuto ai massimi livelli, ed ha altresì prestato servizio in varie basi, tra cui, in particolare, quella sperimentale di Livorno (2^a Brigata Mobile di Livorno – Base CISAM), dove sarebbe stato esposto ad un fortissimo inquinamento elettromagnetico.

Assume che in Kosovo ha dovuto utilizzare l'acqua del posto, fortemente inquinata, sia per l'alimentazione sia per l'igiene personale, nonché cibarsi di pane e altro cibo (carne e verdure) approvvigionati in loco, quindi provenienti da zone fortemente contaminate. Oltre alle ostili condizioni ambientali, avrebbe inciso sulla sua salute una multifattorialità stressogena che sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quella endemicamente connaturata allo svolgimento della sua funzione istituzionale: turni operativi h/24 (sia diurni che notturni), condizioni climatiche avverse (con forte escursione termica e temperature molto oltre lo "0"), minaccia continua di attentati, indebolimento delle difese immunitarie a causa dei vaccini somministrati senza il rispetto dei tempi previsti dai protocolli istituzionali.

Richiama in ricorso diversi studi che dimostrerebbero il nesso causale tra la permanenza in un ambiente inquinato, in particolare, dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza della malattia tumorale dal medesimo sofferta.

Rileva che un numero elevatissimo di militari impiegati nelle stesse aree in cui lo stesso ha svolto la missione ha contratto la sua medesima patologia. Pone in evidenza di aver operato in teatri operativi fortemente interessati dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito e di altro munizionamento bellico pesante.

2.2. Quanto invece all'aspetto genetico, indicato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio quale fattore etiologico della malattia dalla quale è affetto, fa notare che nessuno dei suoi familiari ha contratto tale patologia e lo stesso si è ammalato a soli 49 anni.

2.3. Peraltro lo stesso legislatore ha riconosciuto l'esposizione a nanoparticelle come causa di insorgenza della malattia in missioni internazionali.

2.4. Il Comitato non ha fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del ricorrente potessero aver influito sull'insorgere della patologia sofferta dal ricorrente.

Detto organo, ponendosi in netto contrasto con gli studi effettuati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e con le conclusioni contenute nelle numerosissime sentenze versate in atti, che hanno indiscutibilmente classificato come "cancerogeni certi" le micro e nano particelle di metalli pesanti che caratterizzano gli ambienti in cui ha operato il ricorrente, devastati dai bombardamenti con munizionamento bellico pesante, contenenti anche armi all'uranio impoverito, avrebbe inspiegabilmente ritenuto insussistente qualsivoglia legame eziologico tra patologia sofferta dallo stesso ed il servizio prestato nella missione in territorio balcanico.

Fatti notori sarebbero poi l'enorme inquinamento bellico causato anche da bombardamenti di fabbriche chimiche e depositi di petrolio nonché l'utilizzo in loco di acqua cancerogena, elementi del tutto ignorati nel caso *de quo*.

2.5. Il ricorrente ha prodotto in giudizio copiosa documentazione a supporto delle proprie argomentazioni, tra cui numerose sentenze in materia di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per esposizioni a uranio impoverito.

3. Si sono costituite in giudizio le intime Amministrazioni con memoria di stile, tuttavia, depositando documentazione.

4. Il ricorrente ha infine versato in atti ulteriore documentazione, in vista dell'udienza del [REDACTED] tenutasi in forma telematica ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione *ex lege* sulla base degli atti.

5. Con l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia [REDACTED] dallo stesso sofferta, diagnosticata nel [REDACTED], censurando il provvedimento dell'Amministrazione della Difesa – di appartenenza

- che ha rigettato la sua relativa istanza e i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ai quali essa si è attenuta pedissequamente ed alla cui motivazione ha rinviato *per relationem*.

6. Ripercorrendo brevemente la disciplina in materia, si rammenta che il provvedimento finale, che riconosce l'infermità o la lesione come dipendente da causa di servizio, è adottato dall'Amministrazione competente "su conforme parere del Comitato" (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001). Qualora, l'Amministrazione, "per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato". In tal caso, "l'Amministrazione adotta il provvedimento (...) motivandolo conformemente al parere del Comitato" (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001).

6.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, il citato d.P.R. n. 461 del 2001 ha affidato (artt. 11 e 12) al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere di tale organo, non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo (*ex multis*: Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019; Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del Comitato si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare *per relationem*, e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in

ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (*ex multis*: Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019; Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015).

7. Nella specie le doglianze dedotte in ricorso sono in effetti rivolte nei riguardi dei pareri espressi dal Comitato, assumendosi l'erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, il difetto d'istruttoria, l'errore sui presupposti, l'illogicità, l'insufficienza della motivazione, nonché il contrasto con fonti normative che per l'esposizione a uranio impoverito in missioni internazionali hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

8. Preliminarmente deve evidenziarsi che, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018; n. 1454 del 2014; Tar Torino, n. 286 del 2016; Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016; Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016). Il Giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti Autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato.

8.1. Si tratta, perciò, di accertare se nel caso in esame si riscontrino o meno tali vizi, come visto, dedotti in ricorso.

9. Occorre partire dall'esame del contenuto dei due pareri.

Nel parere n. [REDACTED] si legge:
*“l’infermità: [REDACTED] NON PUÒ RICONOSCERSI
DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di un processo*

[REDACTED] che,
*come tale, non può essere in alcun modo ricollegabile al servizio. L’insorgenza
della patologia è riconducibile a fattori genetici ed al progredire dell’età. Nella
fattispecie non risultano, nell’attività di servizio anche prestata in teatri operativi
all’estero, fattori specifici di rischio per la patologia in esame. Quanto sopra dopo
aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi
con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di
servizio risultanti dagli atti”.*

Con riferimento alla patologia in esame nulla viene modificato nel successivo
parere espresso nell’adunanza n. [REDACTED]

9.1. Alla luce del quadro fattuale rappresentato dal ricorrente, al di là della formula
genericamente adoperata (*“dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne
alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del
dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”*), il primo parere, non
modificato dal secondo nella parte qui di interesse, appare inficiato da difetto di
istruttoria, che si traduce in un’inidonea motivazione.

In particolare, il ricorrente ha svolto una missione internazionale di pace in Kosovo
nel periodo [REDACTED], in un’area colpita duramente da
bombardamenti negli anni 1995-1999.

Prima di recarsi in missione lo stesso è stato sottoposto ad una serie di
vaccinazioni, senza, tuttavia, rispettare il necessario intervallo di tempo di sei mesi,
con possibile esposizione a fattori di rischio con difese immunitarie abbassate.

9.2. La durata della missione e la risalenza dei bombardamenti e dell’uso di
munizioni anche con uranio impoverito di per sé non sono sufficienti ad escludere
la riconducibilità a causa di servizio dell’insorgere [REDACTED]

Quantum al primo aspetto, numerosi sono i casi di militari ammalitisi anche a seguito di missioni della durata di pochi mesi (pure minore di quella di ■ mesi alla quale ha partecipato il ricorrente) in territori balcanici.

Quantum alla risalenza, un'eventuale mancata bonifica delle aree in cui il ricorrente ha prestato servizio e ha vissuto determina il permanere dei fattori di rischio.

Come il ricorrente stesso ha evidenziato, anche il cibo e l'acqua (in assenza di bonifica) erano contaminati.

9.3. Inoltre il ricorrente contesta la sussistenza del fattore genetico nel suo caso, affermando l'assenza di patologie tumorali in famiglia.

10. Perciò, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto che l'esposizione a micro e nano particelle di metalli e di uranio impoverito notoriamente può condurre all'insorgenza di patologie come quella sofferta dal ricorrente (tanto che ha costituito oggetto di norme in d.P.R.), sarebbe stato onere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dare contezza dell'istruttoria espletata, fornendo puntuali elementi a sua dimostrazione.

10.1. Ne deriva che i pareri del Comitato, del tutto carenti al riguardo, e conseguentemente il decreto che li recepisce *in toto* e che integra l'atto provvedimento, espressione di amministrazione attiva, devono essere annullati, con onere per il Ministero di sollecitare un'accurata istruttoria da parte del predetto organo.

11. La peculiarità e l'oggetto della questione esaminata inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

██████████ c.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno ██████████, con l'intervento dei Magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

L'ESTENSORE

Rita Tricarico

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

